



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 3139 / 2021

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29-SEXIES. DITTA: ALKEEMIA S.P.A. C.F. 10228200969 IMPIANTO: COMUNE DI VENEZIA VIA DELLA CHIMICA 5 PORTO MARGHERA - SEDE LEGALE: COMUNE DI MILANO VIA DELLA MOSCOVA 3.**

### Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- iii. il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs. n. 59/05 e ha modificato il D.Lgs. n. 152/06 aggiungendo, tra l’altro, il titolo terzo bis della parte II che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- iv. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- v. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell’art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l’individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- vi. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- vii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

- viii. l'art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
- al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. con la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- xii. la Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 con la quale sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:
  - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
  - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
  - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Visti inoltre:

- i. il D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con il quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05”;
- ii. il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
- iii. l’art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;
- iv. che ai sensi dell’All. A alla D.G.R.V. 1519/09 per le modifiche che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione è previsto il pagamento di una tariffa di 350 € per le grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e di 200 € per le medie e piccole imprese;
- v. il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- vi. l’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- vii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- viii. il D.M. 95 del 15.04.2019, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152”, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all’autorità competente;
- ix. il Decreto Legislativo 26.06.2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

- x. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- xi. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- xii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- xiii. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- xiv. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- xv. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali";

Visto che:

- i. con prot. n. 140 del 30.10.2007 è stata rilasciata dalla Regione del Veneto, alla ditta Solvay Fluor Italia S.p.A. con sede legale a Rosignano Marittimo (LI) via Piave 6D, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate, vigenti alla data del 30.10.2007 e di seguito elencate in tabella, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento sito in Comune di VENEZIA - Via della Chimica 5 – Porto Marghera:

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
58618	03.11.1995	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88 – art. 6	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
55593	06.12.1996	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88 – art. 6	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
18578	06.05.1997	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88 – artt. 6 e 15	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
56244	23.10.2000	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88 – artt. 12 e 15	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

- ii. con provvedimento prot. n. 81 del 29.10.2013 la Regione del Veneto ha prorogato la validità della citata AIA provvisoria n. 140/07 sino al 30.04.2014 volturandola alla ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., subentrata nella gestione dell'impianto;

- iii. con nota del 18.09.2015, acquisita agli atti della Regione Veneto con prot. n. 37610 del 18.09.2015, la ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. ha inviato un'integrazione alla domanda di AIA per l'installazione di un impianto di cogenerazione afferente al nuovo camino n. 775 nello stabilimento sito all'indirizzo citato in oggetto;
- iv. con nota del 03.03.2016, acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 86847 del 03.03.2016, la ditta ha comunicato che avrebbe avviato il nuovo cogeneratore in data 15.03.2016;
- v. la Regione del Veneto, non avendo chiesto alla Ditta alcuna documentazione integrativa relativamente all'installazione del nuovo cogeneratore, ha ritenuto idoneo il progetto presentato. Le relative emissioni in atmosfera, afferenti al camino 775, vengono autorizzate con il presente provvedimento;
- vi. la Regione del Veneto, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 90683 del 25.10.2016, a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 4 del 18.2.2016, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo della Ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.;
- vii. con prot. n. 89909 del 24.10.2017 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione copia del certificato UNI EN ISO 14001 prot. 3985 con scadenza 12.07.2019 relativo alla ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.;
- viii. con nota prot. n. 90909 del 26.10.2017 questa Amministrazione ha comunicato alla ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. la proroga dell'AIA provvisoria fino al 29.10.2019 ai sensi del DLgs 46/2014 e per effetto della certificazione ISO 14001;
- ix. con prot. n. 42390 del 05.06.2018 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota della ditta ALKEEMIA S.p.A., con sede legale a MILANO – Via Flavio Vegezio n. 12, con la quale ha comunicato che dal 01.06.2018 la Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. trasferiva l'attività di produzione di acido fluoridrico al gruppo FLUORSID che costituiva la nuova società ALKEEMIA S.p.A. e chiedeva la volturazione del provvedimento di AIA Provvisoria n. 140/2007;
- x. con prot. n. 3492 del 17.01.2019, è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta ALKEEMIA S.p.A. ai sensi dell'art. 29 nonies, c. 1 del D.Lgs. 152/06 per l'introduzione della produzione di acido fluoridrico al 40% nell'impianto sito all'indirizzo citato in oggetto;
- xi. con prot. 5743 del 25.01.2019 questa Amministrazione ha rilasciato il trasferimento di titolarità del citato provvedimento n. 140/2007, per lo stabilimento in oggetto, alla ditta ALKEEMIA S.p.A. con sede legale in via Flavio Vegezio 12, Milano (MI);
- xii. con prot. n. 27389-27399-27406-27413-27420-27426-27428 del 19.04.2019 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione integrata ambientale, pervenuta in data 19.04.2019 e presentata ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29- octies c. 3 lett. b) a questa Amministrazione in data 19.04.2019 dalla ditta ALKEEMIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI) – via Flavio Vegezio 5, C.F. 10228200969 in occasione del

rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento all'indirizzo citato in oggetto, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:

- α Categoria Impianto 4.2.b: Industria chimica per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, acidi quali cromico, fluoridrico, fosforico, nitrico, cloridrico, solforico, oleum e acidi solforati;
- xiii. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 40969 del 21.06.2019, la ditta ha comunicato che avrebbe avviato l'impianto di produzione acido fluoridrico in soluzione al 40% a partire dal 24.06.2019;
- xiv. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 71856 del 08.11.2019, la ditta ha comunicato la variazione della denominazione da ALKEEMIA S.p.A. a FLUORSID ALKEEMIA S.p.A. a far data dal 29.10.2019;
- xv. con prot. n. 8137 del 10.02.2020, è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta FLUORSID ALKEEMIA S.p.A. ai sensi dell'art. 29 nonies, c. 1 del D.Lgs. 152/06 per l'effettuazione di prove di ossidazione controllata dei sottoprodotti solforati presenti nel gas in uscita dai reattori di HF nell'impianto sito all'indirizzo citato in oggetto;
- xvi. nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 268, c. 1, lett. gg-bis-1 e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW;
- xvii. i medi impianti di combustione afferenti ai camini n. 192/a, 192/b, 772, 773, 774 e 775 già rispettano i limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e non sono soggetti pertanto all'adeguamento con le tempistiche previste all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- xviii. con prot. 57882 del 10.09.2019 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 03.10.2019;
- xix. l'impianto di cui trattasi è assoggettato al Decreto Legislativo 26.06.2015, n. 105;
- xx. il competente Comitato Tecnico Regionale, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 105/2015 ha riportato, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria, le valutazioni di propria competenza e le relative prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;
- xxi. con prot. 32692 del 01.07.2020 è stata acquisita copia del certificato n. IT-291373-1 rilasciato in data 19.11.2019 da Bureau Veritas Italia S.p.A. attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001- scadenza il 21.07.2022 e considerato che ciò consente di rilasciare la presente autorizzazione per una durata pari a dodici anni, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06;

- xxii. con prot. n. 51278 del 09.10.2020 è stata rilasciata dal Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29-octies c.3 lett.b) alla ditta FLUORSID ALKEEMIA S.p.A., con sede legale in Comune di MILANO - Via Flavio Vegezio 12, C.F. 10228200969 per l'installazione esistente sito in Comune di VENEZIA – Via della Chimica 5, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:
- x Categoria Industria chimica – Attività 4.2 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici acidi, quali acido cromico, fluoridrico, fosforico, nitrico, cloridrico, solforico, oleum e acidi solforati;
- xxiii. con prot. n. 60551 del 23.11.2020, è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta FLUORSID ALKEEMIA S.p.A. ai sensi dell'art. 29 nonies, c. 1 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di quattro silos per lo stoccaggio del gesso anidro nell'impianto sito all'indirizzo citato in oggetto;
- xxiv. le modifiche comunicate con prot. n. 60551 del 23.11.2020 rientrano tra quelle previste all'art. 5 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06 e che le stesse comportano l'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata prot. n. 51278/2020 in quanto prevedono una variazione della convogliabilità tecnica dell'impianto;
- xxv. che a seguito di quanto richiesto, questa Amministrazione ha ritenuto di dover aggiornare il citato provvedimento prot. n. 51278/2020 per modifica non sostanziale dello stabilimento all'indirizzo in oggetto;
- xxvi. con prot. n. 2828 del 20.01.2021 questa Amministrazione ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 l'avvio del procedimento per l'aggiornamento della sopra citata Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 51278/2020 e ha contestualmente richiesto integrazione documentale e copia della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi del D.M. n. 58 /2017 e della D.G.R.V. 1519/09 alla ditta, nonché approvazione del PMC aggiornato ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
- xxvii. con prot. 7222 del 12.02.2021 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 4 della citata autorizzazione prot. n. 51278 del 09.10.2020;
- xxviii. con prot. n. 8515 del 18.02.2021 sono state acquisite agli atti di questa Amministrazione le integrazioni della ditta richieste, tra cui l' "Allegato E.11 Piano di Monitoraggio e Controllo Revisione 02 del 15.02.2021";
- xxix. con determina del Dirigente dell'Area Ambiente prot. n. 11979 del 09.03.2021 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza relativa al progetto di modifica non sostanziale presentato dalla ditta stessa ed acquisito agli atti con prot. n. 8515 del 18.02.2021 e n. 11986 del 09.03.2021;
- xxx. con prot. n. 13563 del 17.03.2021 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia con la quale approva il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta e denominato "Allegato E.11 Piano di Monitoraggio e Controllo Revisione 02 del 15.02.2021";
- xxxi. conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39 del 10.02.2005;

- xxxii. con prot. n. 31023 del 16.06.2021 è stata rilasciata dal Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29-sexies c.1 alla ditta FLUORSID ALKEEMIA S.p.A., con sede legale in Comune di MILANO - Via Flavio Vegezio 12, C.F. 10228200969 per lo stabilimento esistente sito in Comune di VENEZIA – Via della Chimica 5, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:
- Categoria Industria chimica – Attività 4.2 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici acidi, quali acido cromico, fluoridrico, fosforico, nitrico, cloridrico, solforico, oleum e acidi solforati;
- xxxiii. con prot. n. 61900 del 15.11.2021 la ditta ha comunicato la variazione della ragione sociale in ALKEEMIA S.p.A., la variazione della sede legale in Comune di MILANO - Via della Moscova 3, il mantenimento del C.F. 10228200969, con contestuale richiesta di voltura del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale prot. n. 31023/2021;
- xxxiv. il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto, a seguito di quanto richiesto, di dover aggiornare il citato provvedimento n. 31023/2021 a seguito di cambio della ragione sociale;

Visto che con prot. n. 63342 del 22.11.2021 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per l'aggiornamento della citata autorizzazione prot. n. 31023/2021;

Preso atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 11.04.2022, risulta rispettato;

## **DETERMINA**

**1**

Il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia n. 31023 del 16.06.2021 viene sostituito dal presente.

**2**

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-sexies, è rilasciata l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta ALKEEMIA S.p.A., con sede legale in Comune di MILANO - Via della Moscova 3, C.F. 10228200969 a seguito di cambio della ragione sociale per lo stabilimento esistente, sito in Comune di VENEZIA – Via della Chimica 5 - Porto Marghera -, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria Industria chimica – Attività 4.2 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici acidi, quali acido cromico, fluoridrico, fosforico, nitrico, cloridrico, solforico, oleum e acidi solforati.

**3**

L'autorizzazione rilasciata **ha validità fino al 08.10.2032**. Entro il predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali

situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

4

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

#### a.- PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<b>Prodotto</b>	<b>Capacità produttiva (t/anno)</b>
Acido fluoridrico anidro	27.000
Acido fluosilicico in soluzione al 40%	9.700
Gesso granulare o in polvere	101.250
Acido fluoridrico in soluzione al 40%	9.900
Biscotto fluoritico	5.000

- 2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 3) ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Venezia, il SISP dell'A.U.L.S.S. n. 3 Serenissima, il Prov. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata. In caso di incidente rilevante la comunicazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 è da intendersi sostitutiva della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 29-undecies a condizione che venga inviata anche a tutti gli Enti sopra menzionati;
- 4) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sul sistema di controllo distribuito (DCS) del processo, sui sistemi di scarico dei reflui, sui sistemi di controllo dei serbatoi di stoccaggio materie prime e prodotti, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 191, 194, 195, 537, 544, 554, 680 e 776;
- 5) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Venezia, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, all'U.L.S.S. n. 3 Serenissima e al Prov. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 6) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 7) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato a questa Amministrazione, al SISP dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune competente per territorio ed al Prov. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli un report, su supporto informatico, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "Allegato E.11 Piano di Monitoraggio e Controllo Revisione 02 del 15.02.2021" ed approvato da ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia con nota prot. n. 13563 del 17.03.2021;
- 8) gli esiti delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stato di conservazione della pavimentazione impermeabilizzata del magazzino della fluorite dovranno essere eseguiti con la periodicità

indicata nel documento “All.01 - A.04 Pianificazione e registrazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari” acquisito con nota prot. n. 7222 del 12.02.2021 ed inseriti in uno specifico documento allegato al report annuale di cui al p.to 4, lett. a.-7);

- 9) le opere di demolizione, smaltimento e bonifica degli impianti dismessi dovranno essere eseguite entro le tempistiche indicate nel crono programma “Cronoprogramma degli interventi di dismissione” allegato alla nota acquisita con prot. n. 55579 del 14.10.2021 e secondo le modalità indicate nel documento “All.03 - A.10 Piano di demolizione, smaltimento e bonifica degli impianti dismessi” allegato alla nota prot. n. 7222 del 12.02.2021 con le quali il Gestore intende prevenire l’inquinamento delle matrici ambientali, stoccare e smaltire i rifiuti prodotti. Prima dell’inizio delle operazioni, per ogni impianto oggetto di demolizione dovrà essere presentato un piano di gestione dei rifiuti che individui le modalità con cui verrà definita la proprietà/detenzione dei rifiuti, una planimetria indicante le aree oggetto del deposito temporaneo ed i relativi soggetti proprietari/detentori qualora diversi dal titolare della presente autorizzazione. La dismissione degli impianti dovrà avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’installazione dovranno essere effettuati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal piano presentato, ed in accordo con la destinazione urbanistica del sito;

#### **b.- EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 191, 192/a, 192/b, 194, 195, 537, 544, 554, 680, 772, 773, 774, 775 e 776;

#### **PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE 191, 194, 195, 537, 544, 554, 680 e 776**

- 2) le concentrazioni all’emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all’ Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti. Dovranno inoltre essere rispettati i limiti medi annui riportati nella tabella di cui all’ Allegato 1b;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell’ Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio a regime dell’impianto e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di dell’impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l’impianto, allegati al registro di cui al p.to 4, lett. a.-4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all’A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) **entro il 31.01.2022** il Gestore dovrà trasmettere, a questa Amministrazione e all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione attestante la realizzazione delle opere come descritte nel documento “All.05 - B.04 Riduzioni polveri camino n. 191” allegato alla nota prot. n. 7222 del 12.02.2021 ai fini dell’adeguamento delle emissioni medie annue di polveri provenienti dal camino n. 191 al fine di rientrare nel limite previsto dai BAT AELs di 19 mg/Nmc;
- 5) **entro il 31.01.2022** il Gestore dovrà trasmettere, a questa Amministrazione e all’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, un progetto definitivo per la riduzione delle emissioni medie annue di SO<sub>2</sub> (Kg/t di HF) e HF (mg/Nmc) provenienti dal camino n. 537 al fine di rientrare nei limiti, rispettivamente di 0,01 Kg/t di HF e 5 mg/Nmc di HF, previsti dai BAT AELs sulla base di quanto già anticipato nel documento “All.06 - B.04 Riduzione emissioni camino 537” trasmesso con prot. 7222 del 12.02.2021. Dovrà essere inoltre allegato anche relativo crono programma con le tempistiche di realizzazione delle relative opere;

#### **PRESCRIZIONI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AFFERENTI AI CAMINI n. 192/a, 192/b, 772, 773, 774 e 775**

- 6) le emissioni derivanti dai medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella tabella di cui all’ Allegato 1c, che fa parte integrante del presente provvedimento, individuati nel punto 1) della parte III dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertinenti al tipo di combustibile utilizzato;
- 7) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell’ Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio a regime dell’impianto e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante o gestore AIA che attesti le

condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4, lett. b.-8)b a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- 8) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 9) deve essere nominato un responsabile tecnico della conduzione dei medi impianti di combustione presenti nello stabilimento, interno o esterno all'organizzazione aziendale, in possesso di idonea preparazione tecnica. Il possesso di tali competenze è sempre dimostrato laddove sia rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 in materia di requisiti richiesti al "tecnico responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", vale a dire "mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 10) entro il 1° luglio 2029 la ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione una relazione descrittiva che attesti l'avvenuto adeguamento degli impianti afferenti ai camini n. 192/a, 192/b, 772, 773 e 774, disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, al fine di dotare gli stessi di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs. 152/2006;

#### **PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE**

- 11) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc...). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 12) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 13) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1d che fa parte integrante del presente provvedimento;

#### **ULTERIORI PRESCRIZIONI**

- 14) **entro il 31.01.2022** il Gestore dovrà trasmettere, a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione attestante la realizzazione delle opere previste nel documento "All.09 - B.13 Progetto riduzione delle emissioni diffuse di polveri" acquisito con nota prot. n. 7222 del 12.02.2021 per

la riduzione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei materiali polverulenti, in particolare fluorite e gesso;

- 15) le operazioni di carico del gesso granulato negli autoarticolati dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno del magazzino di stoccaggio garantendo la minore altezza di caduta possibile;
- 16) **entro il 30.06.2022** il Gestore dovrà comunicare, a questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia, l'avvenuto ripristino della funzionalità del capannone di stoccaggio del gesso granulato al fine di evitare la dispersione di polveri verso l'ambiente esterno dalla base dello stesso;
- 17) **entro il 30.06.2022** il Gestore dovrà comunicare, a questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia, l'avvenuta realizzazione, in prossimità del deposito del gesso granulato, di un'area, opportunamente attrezzata per il lavaggio ruote degli autoarticolati in uscita dal magazzino;
- 18) dovrà essere rispettato il programma LDAR per le sostanze metano, ammoniaca, HF ed SO<sub>2</sub>/SO<sub>3</sub> così come descritto nel documento "All.00 Cronoprogramma attività ambientali" e nel documento "All.10 - B.17 Relazione descrittiva LDAR" entrambi acquisiti con nota prot. n. 7222 del 12.02.2021. Il documento "All.10 - B.17 Relazione descrittiva LDAR" dovrà essere tenuto aggiornato in caso di modifiche impiantistiche e dovrà essere integrato con la chiara definizione di "perdita". Gli esiti dei monitoraggi, le valutazioni delle perdite e le azioni di manutenzione richiamate nella relazione di implementazione LDAR di cui al documento succitato dovranno essere riportati in un documento che dovrà essere allegato al report annuale di cui al p.to 4, lett. a.-7);
- 19) le apparecchiature in cui, nella fase di monitoraggio, siano state rilevate delle perdite dovranno essere oggetto di intervento manutentivo adottando tecniche e componenti in linea con le pertinenti Conclusioni sulle BAT e comunque promuovendo l'utilizzo di apparecchiature ad alta integrità;
- 20) **entro il 31.01.2022** il Gestore dovrà trasmettere, a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, l'aggiornamento del piano di manutenzione dei serbatoi contenenti sostanze e miscele classificati pericolosi ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i. formalizzato nel documento "All.01 - A.04 Pianificazione e registrazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari" acquisito con nota prot. n. 7222 del 12.02.2021 con l'indicazione della data di inizio delle attività manutentive. Gli esiti delle attività di manutenzione dovranno essere inseriti in uno specifico documento allegato al report annuale di cui al p.to 4, lett. a.-7);

### c.- GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) le acque dello scarico recapitante nell'impianto di trattamento SG31 gestito da S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente Sspa devono rispettare i valori limite stabiliti nel contratto di servizi stipulato tra le due società. Eventuali variazioni contrattuali dovranno essere tempestivamente trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- 2) le vasche di accumulo delle acque di prima pioggia devono essere svuotate entro 48 ore dall'evento meteorico, come previsto dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque;
- 3) nel caso in cui la Ditta intendesse riattivare lo scarico 2AU dovrà presentare preventiva domanda di autorizzazione al Provv. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli;
- 4) **entro il 31.12.2021** dovrà essere effettuata una prima verifica di tutte le tubazioni interrato che convogliano fluidi di processo e/o fluidi da inviare a depurazione (con particolare riguardo per quanto attiene le linee teflonate). La tenuta delle connessioni di scarico e dei collettori dovrà essere realizzata in accordo alla norma UNI EN 1610, tenendo conto eventualmente delle caratteristiche del terreno. Le modalità, le periodicità e gli esiti delle verifiche dovranno essere contenuti in una specifica procedura aziendale a partire dal documento "All.01 - A.04 Pianificazione e registrazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari" acquisito con nota prot. n. 7222 del 12.02.2021. Gli esiti delle attività di manutenzione dovranno essere inseriti in uno specifico documento allegato al report annuale di cui al p.to 4, lett. a.-7);
- 5) entro 90 giorni dalla conclusione dei monitoraggi delle tubazioni dovrà pervenire a questa Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Provv. Interr. Oo. Pp. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli una relazione in cui vengano illustrati gli esiti della ricognizione e le eventuali azioni di manutenzione messe in atto;

- 6) i bacini di contenimento dei serbatoi contenenti sostanze e miscele liquide pericolose ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i. devono avere una capacità volumetrica almeno pari al 110% di quella del serbatoio afferente. In caso di presenza di più serbatoi nello stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica del bacino deve essere almeno pari a 1/3 della capacità totale dei serbatoi e comunque pari al 110% della capacità di contenimento del serbatoio più grande.

#### **d.- GESTIONE DEI RIFIUTI**

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

#### **e.- INQUINAMENTO ACUSTICO**

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14.11.1997 per la Classe VI - aree esclusivamente industriali e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia;
- 2) **entro il 31.01.2022** il Gestore dovrà trasmettere, a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, l'avvenuta conclusione delle attività per la mitigazione del rumore come descritte nel documento "All.14 - E.02 Relazione misure mitigazione rumore" acquisito con nota prot. n. 7222 del 12.02.2021, nonché l'esito della valutazione di impatto acustico post opera per la verifica dell'efficacia delle modifiche introdotte;

#### **5**

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

#### **6**

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

#### **7**

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

#### **8**

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

#### **9**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

#### **10**

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **11**

Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto, al Comune, al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V., all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, all'U.L.S.S. competente per territorio ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

**ALLEGATO 1a****PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

<b>Camino (n.)</b>	<b>Reparto</b>	<b>Valori di portata indicativi (Nmc/h)</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Flusso di massa (g/h)</b>
191	Essiccazione fluorite	16.000	Polveri NO <sub>2</sub>	320 480
194	Trasporto fluorite essiccata a linea 10a	3.000	Polveri	60
195	Trasporto fluorite essiccata a linea 11a	2.000	Polveri	40
537	Sfiati di processo	8.000	HCl HF SO <sub>2</sub> NO <sub>2</sub>	8 80 960 200
544	Granulazione, macinazione e trasporto gesso (GG1)	30.000	SO <sub>2</sub> Polveri	450 1.050
554	Trasporto pneumatico calce	1.700	Polveri	30
680	Scarico calce in silo	2.500	Polveri	50
776	Trasporto e stoccaggio anidrite macinata	1.100	Polveri	21

**ALLEGATO 1b****Limiti di emissione medi annui**

<b>Camino (n.)</b>	<b>Reparto</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Limiti di emissione</b>
191	Essiccazione fluorite	Polveri	25 mg/Nmc medi annui
194	Trasporto fluorite essiccata a linea 10a	Polveri	19 mg/Nmc medi annui
195	Trasporto fluorite essiccata a linea 11a	Polveri	19 mg/Nmc medi annui
537	Sfiati di processo	HF SO <sub>2</sub>	10 mg/Nmc medi annui 0,31 Kg/t di HF prodotto (valore medio annuo)

### **ALLEGATO 1c**

#### **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

<b>Camino (n.)</b>	<b>Provenienza effluente</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Valori di portata indicativi (Nmc/h)</b>	<b>Flusso di massa (g/h) *</b>
192/a	Medio impianto combustione risc. forno L10	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	10.000	2.000
192/b	Medio impianto combustione risc. forno L11	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	10.000	2.500
772	Medio impianto combustione produzione vapore (package 1)	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	2.000	240
773	Medio impianto combustione produzione vapore (package 1)	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	2.000	240
774	Medio impianto combustione produzione vapore (package 2)	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	2.000	240
775	Cogeneratore	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	13.000	3.250

\* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

### **ALLEGATO 1d**

#### **PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**

<b>Camino n.</b>	<b>Funzione</b>	<b>Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06</b>
558	Caldaia riscaldamento olio diatermico per pre riscaldamento fluorite	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
L01 – L06	Cappe laboratorio	Parte V –All. IV - Parte I, c. 1, lett. jj)

### **ALLEGATO 2**

#### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI**

Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

#### **1 Consumi**

<b>Fase</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>	<b>Reporting</b>
<i>Materie prime</i>	Misure dirette e bilanci di	Mensile	Sì

	massa		
<i>Risorse idriche</i>	Misura diretta e calcolo	Mensile	Si
<i>Energia elettrica da gestore erogante</i>	Misura diretta	Mensile	Si
<i>Energia elettrica da cogenerazione</i>	Misura diretta	Mensile	Si
<i>Metano</i>	Misura diretta	Mensile	Si

## **2 Aria**

### **2-1 Punti di emissione**

<b>Camino n.</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
191	Semestrale	Sistema informatico
194	Semestrale	Sistema informatico
195	Semestrale	Sistema informatico
192/a	Semestrale	Sistema informatico
192/b	Semestrale	Sistema informatico
537	Semestrale	Sistema informatico
544	Semestrale	Sistema informatico
554	Semestrale	Sistema informatico
680	Semestrale	Sistema informatico
772	Semestrale	Sistema informatico
773	Semestrale	Sistema informatico
774	Semestrale	Sistema informatico
775	Semestrale	Sistema informatico
776	Semestrale	Sistema informatico

### **2-2 Sistemi di depurazione fumi**

<b>Punto emissione</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>	<b>Reporting</b>
191	Ciclone + Filtro a maniche	Si
194	Filtro a maniche	Si
195	Filtro a maniche	Si
537	Scrubber	Si
544	Ciclone + Filtro a maniche	Si
554	Filtro a maniche	Si
680	Filtro a maniche	Si
776	Filtro a maniche	Si

## **3 Acqua**

### **3-1 Scarichi**

<b>Scarico n.</b>	<b>Parametri</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
SA30	pH	Giornaliera	Analisi di laboratorio interno	Sistema informatico
		Annuale	Analisi di laboratorio esterno	

	Fluoruri (F <sup>-</sup> )	Giornaliera	Analisi di laboratorio interno	Sistema informatico
		Annuale	Analisi di laboratorio esterno	
	Calcio	Giornaliera	Analisi di laboratorio interno	Sistema informatico
		Annuale	Analisi di laboratorio esterno	
	Arsenico	Annuale	Analisi di laboratorio esterno	Sistema informatico
1AU	pH	Semestrale e all'attivazione dello scarico	Analisi di laboratorio esterno	Sistema informatico
	COD	Semestrale e all'attivazione dello scarico	Analisi di laboratorio esterno	Sistema informatico
	Solidi sospesi totali	Semestrale e all'attivazione dello scarico	Analisi di laboratorio esterno	Sistema informatico
	Fluoruri	Semestrale e all'attivazione dello scarico	Analisi di laboratorio esterno	Sistema informatico
	Composti organici clorurati non citati altrove	Semestrale e all'attivazione dello scarico	Analisi di laboratorio esterno	Sistema informatico
	solventi organici alogenati	Semestrale e all'attivazione dello scarico	Analisi di laboratorio esterno	Sistema informatico

#### **4 Rumore**

<b>Punto di misura</b>	<b>Frequenza di autocontrollo</b>	<b>Reporting</b>
PMC 01 PMC 02 PMC 03 PMC 04 PMC 05 PMC 06 PMC 07 PMC 08 PMC 09 PMC 10 PMC 11	Triennale	Si

#### **5 Rifiuti**

<b>Tipo di controllo</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
Analisi di laboratorio	Annuale	Sistema informatico



# Città metropolitana di Venezia

*Servizio Politiche Ambientali*

Resp. Procedimento: dott. Massimo Gattolin  
Resp. Istruttoria: ing. Alice Tosetto

041-2501977

Venezia, 20/12/2021

Prot. n. 69400  
Classificazione: XII-1

Oggetto: Autorizzazione al trasferimento titolarità del provvedimento n. 31023 del 16.06.2021 rilasciato ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006. Ditta ALKEEMIA S.p.A.. Comune di VENEZIA - Via della Chimica 5 - Porto Marghera.

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le Ditta  
ALKEEMIA S.p.A.  
Via della Chimica 5 - Porto Marghera -  
30175 VENEZIA (VE)  
alkeemia@legalmail.it

e, p.c.

Comune di Venezia  
Area Servizi al Cittadino e Imprese - Settore  
Autorizzazioni e Servizi Ambientali  
Viale Ancona  
30100 VENEZIA (VE)  
servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it

ARPAV  
Dipartimento Provinciale di Venezia  
Via Lissa 6  
30174 VENEZIA (VE)  
dapve@pec.arpav.it

VERITAS SPA  
Santa Croce 489  
30135 VENEZIA (VE)  
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino  
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia  
- Ufficio Antinquinamento  
Sestiere San Polo 19  
30100 VENEZIA (VE)  
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - Distretto  
Veneziano (ex 12)  
Via Don Federico Tosatto 147  
30100 VENEZIA (VE)

---

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 20/12/2021 ai sensi dell' art.  
20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618  
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

protocollo.aulss3@pecveneto.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia  
Via della Motorizzazione civile 5  
30100 VENEZIA (VE)  
com.prev.venezias@cert.vigilfuoco.it

Si trasmette il provvedimento in oggetto, in formato **.p7m**, unitamente alla versione stampabile in formato **.pdf** che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

**Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.**

Distinti saluti.

**Il Dirigente**

*- dott. Massimo Gattolin -*